

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1064-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 29 marzo 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile, firmato a Dakar il 23 aprile 1982

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

(V. Stampato Camera n. 1703)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 dicembre 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — Il 23 aprile 1982 è stato firmato a Dakar l'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile.

L'accordo si inserisce in quella politica di intese bilaterali che il nostro paese, come altri paesi europei, persegue da tempo con l'intento di armonizzare e sviluppare il traffico marittimo con i paesi emergenti; tale politica è volta quindi ad evitare che l'interscambio via mare tra i paesi in via di sviluppo e quelli industrializzati sia negativamente influenzato da normative unilaterali dei paesi emergenti, i quali tendono, per potenziare le proprie flotte mercantili, a riservarsi consistenti quote di traffico o, comunque, a favorire l'utilizzo della propria flotta a danno dell'armamento degli Stati industrializzati.

Nell'intento quindi di instaurare un sostanziale equilibrio nella partecipazione dei rispettivi armamenti al traffico relativo all'interscambio commerciale tra l'Italia e il Senegal, l'accordo prevede che la suddetta partecipazione debba articolarsi secondo la formula ripartitiva 40/40/20 di cui alla convenzione UNCTAD per un codice di condotta delle conferenze marittime del 6 aprile 1974 (già in vigore sul piano internazionale dal 6 ottobre 1983), alla quale l'Italia si appresta ad aderire.

Nell'accordo di cooperazione marittima tra l'Italia e Senegal si affiancano inoltre a tale clausola, fondamentale per un equilibrato assetto dei traffici marittimi bilaterali, altre disposizioni aventi lo scopo di facilitare gli scambi nel settore marittimo e di migliorare le condizioni di esercizio della navigazione, anche sotto il profilo dell'osservanza degli *standards* internazionali di sicurezza. In particolare, dopo aver sottolineato che all'articolo 3 è stato posto un

principio di collaborazione tra le parti per l'eliminazione di eventuali ostacoli allo sviluppo della navigazione si può ricordare che:

gli articoli 5 e 6 semplificano gli adempimenti cui le navi sono assoggettate nei porti dell'altra parte contraente, riconoscendo ad esse il trattamento nazionale;

l'articolo 7 è diretto a semplificare i pagamenti relativi al commercio marittimo;

l'articolo 8 comporta l'impegno di ciascuna parte contraente ad adottare misure adeguate perchè nelle acque dell'altra parte siano evitati fenomeni di inquinamento marino che abbiano nelle navi o nel carico la loro origine;

l'articolo 10 prevede il reciproco riconoscimento dei documenti dei marittimi, mentre gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano gli spostamenti dei marittimi stessi sul territorio dell'altra parte;

l'articolo 15 stabilisce l'impegno delle due parti a cooperare nel campo della formazione professionale del personale navigante;

l'articolo 16 regola i conflitti di giurisdizione che possono determinarsi in occasione della sosta delle navi di una parte nei porti e nelle acque territoriali dell'altra parte, in armonia con i principi di diritto internazionale generalmente accettati.

In conclusione va ricordato che sarà costituita una commissione mista con il compito di sottoporre raccomandazioni, circa l'applicazione dell'accordo, alle autorità competenti delle parti contraenti.

In considerazione dell'utilità dell'accordo, la Commissione chiede all'Assemblea di volerne autorizzare la ratifica e l'esecuzione.

ORLANDO, relatore

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica italiana è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile, firmato a Dakar il 23 aprile 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 22 dell'accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.